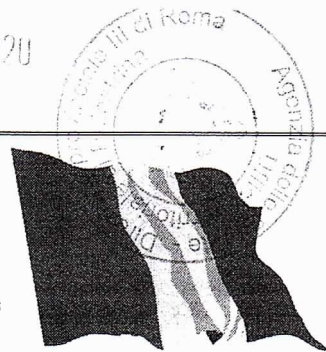


29 OTT. 2020



*Associazione Italiana Protezione Civile
Volontari per la Protezione Civile CAVE*

Via Pio XII, 55 - 00033 CAVE (Roma) - Tel.: 06.9581.448 - Cell. 371.183.96.27 - 339.750.99.46
Codice Fiscale 05813300588 IBAN: IT39 U087 1639 0200 0000 2048 358



VERBALE N°19 DEL 25/10/2020

Verbale di Assemblea Straordinaria del 25/10/2020

L' anno 2020, il giorno 25, del mese di Ottobre, alle ore 10:30, presso il deposito mezzi, in Piazza Giordano Bruno, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Italiana Protezione Civile- Volontari per la Protezione Civile di Cave. Assume la presidenza dell'Assemblea, il sig. Chialastri Alex, verbalizza la sig.ra Paolacci Paola. L'Assemblea Straordinaria dei soci viene indetta per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Esame ed approvazione del nuovo Statuto Sociale**
- 2. Varie ed eventuali**

Il Presidente Chialastri Alex dopo aver constatato che:

1. l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è andata deserta,
2. che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'Assemblea come previsto dal vigente Statuto,
3. Che sono presenti n° 20 soci e 5 per delega. I soci Bangrazi Antonino, Saraci Etleva, Testa Mario, Rocchi Loredana sono rappresentati per delega rispettivamente dai soci Dantimi Marcello, Baroni Luciana, Chialastri Antonio, Sessi Giuseppe, Cuppone Roberto.

Dichiara valida la seduta in seconda convocazione.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci, per adeguare lo Statuto attualmente vigente alle modifiche richieste dal D.Lgs 117/17 ed a quelle decise nell'Assemblea Straordinaria del 19/05/2019.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°22 Articoli. Al termine di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione ed eventuale modifica se necessaria.

Il Presidente pone l'accento, in modo particolare, sui punti chiave delle modifiche che si sono rese necessarie tra cui:



Associazione Italiana Protezione Civile
Volontari per la Protezione Civile CAVE

Via Pio XII, 55 - 00033 CAVE (Roma) - Tel.: 06.9581.448 - Cell. 371.183.96.27 - 339.750.99.46
Codice Fiscale 05813300588 IBAN: IT39 U087 1639 0200 0000 2048 358



-Cambio di denominazione. Secondo il D.Lgs 117/17, la denominazione dovrà arrecare la sigla ODV e quindi, dal momento in cui sarà approvato questo nuovo Statuto, la nostra Associazione sarà denominata Associazione Italiana Protezione Civile Cave-ODV e come acronimo adotteremo A.I.P.C.Cave-ODV.

-Elezione diretta del Presidente da parte dell'Assemblea come specificato all'Art.15 comma 2 dello Statuto proposto con modalità di elezione specificate nell' art. 12 comma 3.

-Organo di Controllo menzionato nell'art. 17 dello Statuto proposto. Il Presidente informa che questo organo, secondo la nuova normativa in materia di leggi statutarie per il terzo settore (Art.30 comma2 del D.Lgs n:117), deve essere menzionato nello Statuto ma non è detto che debba essere effettivo. l'art 30 del D.Lgs n.117, al punto 2, specifica che nelle Associazioni del terzo settore, la nomina di un Organo di Controllo è obbligatoria, quando si siano superati per due esercizi consecutivi, limiti patrimoniali specificati nell'articolo stesso. Chiaramente nel momento in cui avremo necessità di contemplare tale organo, andrà previsto all'interno dello stesso, un Revisore regolarmente iscritto all'albo.

Il Presidente, prosegue evidenziando che non sussistendo attualmente, per la nostra associazione le condizioni per renderlo effettivo, abbiamo deciso di aggiungere la specifica "EVENTUALE" e chiarisce come il nostro attuale Collegio Sindacale, come contemplato dallo statuto vigente attualmente, non ha più ragione di esistere, cosa confermata dalla consulenza del CESV con il quale abbiamo collaborato alla stesura del nuovo Statuto.

Dopo chiarimenti e confronti in merito alla lettura degli articoli del nuovo Statuto, con particolare attenzione a tutti punti di modifica, il nuovo Statuto, viene posto in votazione palese nella sua integrità e **l'Assemblea dei soci con voto unanime delibera di approvare il nuovo statuto sociale che verrà allegato al presente atto e ne formerà parte integrante.**

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Alle ore 11:45 non essendoci altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Paciucci Paola

1725

3

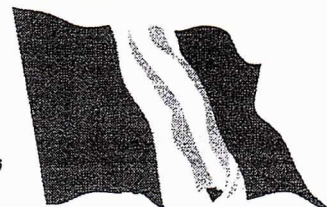
29 OTT. 2020

Il Presidente
Chialastri Alex



Associazione Italiana Protezione Civile
Volontari per la Protezione Civile CAVE

Via Pio XII, 55 - 00033 CAVE (Roma) - Tel.: 06.9581.448 - Cell. 371.183.96.27 - 339.750.99.46
Codice Fiscale 05813300588 IBAN: IT39 0087 1639 0200 0000 2048 358



-Cambio di denominazione. Secondo il D.Lgs 117/17, la denominazione dovrà arrecare la sigla ODV e quindi, dal momento in cui sarà approvato questo nuovo Statuto, la nostra Associazione sarà denominata Associazione Italiana Protezione Civile Cave-ODV e come acronimo adotteremo A.I.P.C.Cave-ODV.

-Elezione diretta del Presidente da parte dell'Assemblea come specificato all'Art.15 comma 2 dello Statuto proposto con modalità di elezione specificate nell' art. 12 comma 3.

-Organo di Controllo menzionato nell'art. 17 dello Statuto proposto. Il Presidente informa che questo organo, secondo la nuova normativa in materia di leggi statutarie per il terzo settore (Art.30 comma2 del D.Lgs n:117), deve essere menzionato nello Statuto ma non è detto che debba essere effettivo. l'art 30 del D.Lgs n.117, al punto 2, specifica che nelle Associazioni del terzo settore, la nomina di un Organo di Controllo è obbligatoria, quando si siano superati per due esercizi consecutivi, limiti patrimoniali specificati nell'articolo stesso. Chiaramente nel momento in cui avremo necessità di contemplare tale organo, andrà previsto all'interno dello stesso, un Revisore regolarmente iscritto all'albo.

Il Presidente, prosegue evidenziando che non sussistendo attualmente, per la nostra associazione le condizioni per renderlo effettivo, abbiamo deciso di aggiungere la specifica "EVENTUALE" e chiarisce come il nostro attuale Collegio Sindacale, come contemplato dallo statuto vigente attualmente, non ha più ragione di esistere, cosa confermata dalla consulenza del CESV con il quale abbiamo collaborato alla stesura del nuovo Statuto.

Dopo chiarimenti e confronti in merito alla lettura degli articoli del nuovo Statuto, con particolare attenzione a tutti punti di modifica, il nuovo Statuto, viene posto in votazione palese nella sua integrità e **l'Assemblea dei soci con voto unanime delibera di approvare il nuovo statuto sociale che verrà allegato al presente atto e ne formerà parte integrante.**

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Alle ore 11:45 non essendoci altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Papiacci Paola

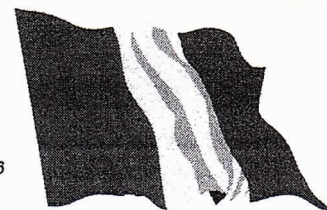
1725
3

Il Presidente
Chialastri Alex



Associazione Italiana Protezione Civile Volontari per la Protezione Civile CAVE

Via Pio XII, 55 - 00033 CAVE (Roma) - Tel.: 06.9581.448 - Cell. 371.183.96.27 - 339.750.99.46
Codice Fiscale 05813300588 IBAN: IT39 0087 1639 0200 0000 2048 358



All'assemblea Straordinaria sono presenti i soci:

1 – Baroni Luciana	Approvato Statuto
2 – Beltramme Fernando	Approvato Statuto
3 – Bielli Matteo	Approvato Statuto
4 – Chialastri Alex	Approvato Statuto
5 – Chialastri Antonio	Approvato Statuto
6 – Chiarucci Rossella	Approvato Statuto
7 – Confalone Bernardino	Approvato Statuto
8 – Cuppone Roberto	Approvato Statuto
9 – Dantimi Marcello	Approvato Statuto
10 – Fabiano Roberta	Approvato Statuto
11 – Lucci Emanuele	Approvato Statuto
12 – Manca Ignazio	Approvato Statuto
13 – Melita Zaira	Approvato Statuto
14 – Moscatellini Alessandro	Approvato Statuto
15 – Nisi Roberto	Approvato Statuto
16 – Onofrei Marcel	Approvato Statuto
17 – Paolacci Paola	Approvato Statuto
18 – Profeta Antonio	Approvato Statuto
19 – Sacchi Antonella	Approvato Statuto
20 – Sessi Giuseppe	Approvato Statuto

Sono presenti per delega i soci:

- 1 – Bangrazi Antonio – rappresentato per delega da Dantimi Marcello
- 2 – Rocchi Loredana – rappresentato per delega da Sessi Giuseppe
- 3 – Saraci Etlea – rappresentato per delega da Baroni Luciana
- 4 – Sessi Paola – rappresentato per delega da Cuppone Roberto
- 5 – Testa Mario – rappresentato per delega da Chialastri Antonio

Pertanto il presente statuto viene approvato all'unanimità da tutti i soci sopra elencati.

Cave, 25/10/2020

Allegato foglio con firme originali per approvazione

Il segretario
Paola Paolacci

Il presidente
Chialastri Alex



Associazione Italiana Protezione Civile
Volontari per la Protezione Civile CAVE

Via Pio XII, 55 - 00033 CAVE (Roma) - Tel.: 06.9581.448 - Cell. 371.183.96.27 - 339.750.99.46
Codice Fiscale 05813300588 IBAN: IT39 0087 1639 0200 0000 2048 358



I Soci presenti all'assemblea straordinaria:

Darini Pillo + Albano Togni + Belli F. + F. Beltrami
Zerbin + M. B. + F. P. + C. S. + F. S.
C. S. - M. S. + F. S. + F. S.
P. S. + F. S. + F. S.
F. S. + F. S. + F. S.

Cave, 25/10/2020

Il Segretario
Paola Paolacci

Il Presidente
Alex Chialastri

Esente imposta di bollo e di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

Il presente Statuto sostituisce il precedente Statuto rep. n. 2490 all. A -raccolta n. 531 redatto dal notaio Serena Caimni in data 01 dicembre 1982 e registrato in Roma Uff. Atti Pubblici il 16/12/1982 ed il successivo Statuto modificato il 19/07/2017 e registrato con protocollo n.0129602 del 25/07/2017-presso l'Agenzia delle Entrate - Registro Ufficiale AOO AGEDP3RM.

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata **"Associazione Italiana Protezione Civile Cave - ODV"**, il cui acronimo è "A.I.P.C. Cave-ODV", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV (Organizzazione Di Volontariato) nella propria denominazione, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Cave (Rm).
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:
 - assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'Associazione ha per scopo la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, della natura e la protezione civile, nell'ambito della normativa vigente, nonché la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno.

L'Associazione persegue tale scopo, anche in collaborazione con le Autorità ed altri Enti pubblici e privati, attraverso:

- attività ed iniziative di intervento e soccorso in caso di calamità naturali, incendi ed eventi disastrosi, nonché attività di monitoraggio e ricerca a scopo di previsione e prevenzione dei rischi;
- attività di prevenzione e spegnimento degli incendi;
- iniziative per la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, nonché di divulgazione e di informazione per la salvaguardia della natura;
- iniziative di solidarietà per la prevenzione e rimozione di situazioni di disagio sociale, dovute a calamità naturali o emergenze sanitarie.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con relativo Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 – Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze, conoscenze e spirito di solidarietà. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
5. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'Associazione ha per scopo la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, della natura e la protezione civile, nell'ambito della normativa vigente, nonché la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno.

L'Associazione persegue tale scopo, anche in collaborazione con le Autorità ed altri Enti pubblici e privati, attraverso:

- attività ed iniziative di intervento e soccorso in caso di calamità naturali, incendi ed eventi disastrosi, nonché attività di monitoraggio e ricerca a scopo di previsione e prevenzione dei rischi;
- attività di prevenzione e spegnimento degli incendi;
- iniziative per la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, nonché di divulgazione e di informazione per la salvaguardia della natura;
- iniziative di solidarietà per la prevenzione e rimozione di situazioni di disagio sociale, dovute a calamità naturali o emergenze sanitarie.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con relativo Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 – Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze, conoscenze e spirito di solidarietà. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
5. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

6. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali, facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e regolamento interno ove adottato, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- **Decesso;**

- **Dimissioni:**

ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e di eventuali sospesi.

- **Decadenza:**

la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

- **Esclusione:**

la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, del regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

2. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo una delega conferitagli da altri associati.

3. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, elegge i componenti dell'Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

4. **L'Assemblea straordinaria** ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il già menzionato termine.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di accesso e/o intervento all'Assemblea, sentito il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, comunque dispari, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L'assunzione delle cariche di Presidente, Vicepresidente e consigliere avviene in modo progressivo, secondo il maggior numero di preferenze ottenute.
Al socio candidato che riceve il maggior numero di preferenze, viene proposta la carica di Presidente. In caso di rifiuto, l'Assemblea propone la carica al candidato successivo, secondo l'ordine dei consensi ricevuti e così al candidato seguente in graduatoria, in caso di ulteriore rifiuto.
Nel caso in cui due associati ricevano lo stesso numero di preferenze, a meno che uno dei due non rinunci, sarà effettuato un ballottaggio.
La nomina del Vicepresidente viene proposta in maniera analoga a quella del Presidente, per il candidato che otterrà il secondo maggior numero di preferenze. In caso di rifiuto, si propone la carica al candidato successivo in graduatoria, con gli stessi criteri indicati per la nomina del Presidente.
Nel caso in cui nessun candidato accettasse la carica, verrà convocata una nuova Assemblea per nuove elezioni.
L'associato eletto dall'Assemblea che non accetta la carica di Presidente o Vicepresidente, ha la possibilità di rimanere nel Consiglio Direttivo in qualità di consigliere.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in

- carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendoli tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
 5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per attività svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del presente Statuto.
 6. Il Consiglio Direttivo revoca degli amministratori. In qualunque momento, a tutti gli eletti, in qualità di amministratori che agiscono su mandato dell'Assemblea, possono essere revocati gli incarichi dall'Assemblea che li ha eletti.

Art. 13 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - e) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - h) decidere sull'ammissione, la decadenza, la cancellazione e l'esclusione degli associati;
 - i) deliberare in ordine, o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;

- j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- k) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
- l) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo richiede la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
- m) Valutare eventuali sanzioni disciplinari da applicare nel caso in cui vengano evidenziati comportamenti lesivi verso l'associazione e gli associati o contrastanti con le norme previste dal presente Statuto ed eventuale regolamento interno.

Art. 15 - Il Presidente

- 1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
- 4. Al Presidente in particolare compete:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) la delega a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi a eventuali dipendenti e i rimborsi spese correttamente documentati ai volontari; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo richiede la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
- 5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
- 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
- 7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
- 8. Il Presidente può subire in qualunque momento la revoca del mandato da parte dell'organo che lo ha eletto. Il Presidente ha la funzione di dare attuazione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, non ha poteri propri, la sua eventuale disfunzione consisterebbe nel non dare seguito a quanto deliberato. Il Presidente non agisce a titolo personale.

Art. 16 - Il Segretario ed il Tesoriere

- 1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
- 2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro dei soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
- 3. Al Tesoriere, che può coincidere col Presidente, spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio consuntivo dell'Associazione, alla fine di ogni esercizio finanziario, e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 17 - Organo di Controllo (eventuale)

1. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea, o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. L'Organo è collegiale e si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.
4. Compiti dell'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, può inoltre, su richiesta, partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, con diritto di parola previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, senza disporre però, di diritto di voto.
6. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - libro degli associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 - Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, di seguito elencate:
 - a) quote associative annuali;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. - 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.